

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

Prof. Avv. Antonio Gambaro	Presidente
Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla	Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott. Mario Blandini	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
Dott.ssa Anna Bartolini	Membro designato dal C.N.C.U. (Estensore)

nella seduta del 20 Luglio 2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

## FATTO

Il ricorrente è titolare, assieme alla moglie, di un conto corrente e di un deposito titoli in custodia presso la banca convenuta.

In data 12 aprile 2010, venivano sottoposte a pignoramento tutte le somme ed altri titoli della signora [cointestataria del conto] *“depositati presso la Banca convenuta sul conto corrente individuato come segue: [...] 3107 o su altri conti correnti o altri documenti di deposito riconducibili alla debitrice e fino alla concorrenza di euro 49.400,00 per capitale e spese”*.

La cointestataria ed il ricorrente presentavano reclamo alla banca in data 14 aprile 2010 e contestavano il blocco dell'intero importo presente sul conto corrente e del deposito titoli, con la conseguente impossibilità per il ricorrente di provvedere al pagamento delle utenze.

Con lettera del 14 giugno 2010, la banca sosteneva la legittimità del proprio operato ed affermava di essersi attenuta *“alla normativa in vigore”* che impone di promuovere le azioni connesse all'esito del procedimento esecutivo in corso.

Secondo quanto evidenziato dalla banca, il blocco - disposto nei limiti imposti dall'art. 546 del c.p.c. - aveva compreso l'intera consistenza del conto corrente cointestato, pari ad € 15.294,88, mentre il controvalore delle somme relative alle obbligazioni contenute nel deposito amministrato - eccedenti l'importo di cui al citato art. 546 c.p.c. (credito precettato maggiorato del 50%) - era stato, invece, rimesso nella piena disponibilità del ricorrente, *“estraneo al procedimento”*.

In data 1° dicembre 2010, in seguito all'avvenuta rinuncia al pignoramento da parte del creditore procedente, il Giudice dell'esecuzione dichiarava l'estinzione del processo esecutivo.

Con ricorso presentato in data 24 marzo 2011, il ricorrente ha chiesto al Collegio di *“pronunciarsi sulla questione in base alla propria coscienza e competenza”* e di voler condannare la Banca al risarcimento del danno quantificato in euro 20.000,00.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Evidenziava, inoltre, di essere stato costretto - a causa dell'estensione del vincolo del pignoramento anche alla propria quota di conto corrente - a richiedere un prestito per accendere un conto presso un'altra banca al fine di provvedere al pagamento delle utenze. Contestava, infine, il ritardo della banca nell'effettuare le operazioni di sblocco del saldo del conto, avvenuto solamente in data 21 dicembre 2010, ovvero venti giorni dopo la pronuncia di estinzione del procedimento esecutivo.

Con le controdeduzioni presentate in data 16 maggio 2011, la banca ha chiesto all'Arbitro Bancario Finanziario di voler dichiarare il ricorso irricevibile in via preliminare per i seguenti motivi:

- il ricorso ha ad oggetto una *"lite già sottoposta alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria, che non lo vede però parte in causa ed alla quale egli risulta essere estraneo, analogamente alla banca che vi è coinvolta unicamente quale terzo pignorato"*;
- al ricorso è stata allegata la *"corrispondenza intercorsa tra la banca ed uno dei soggetti coinvolti che, tuttavia, non ha sottoscritto il ricorso né viene menzionato nell'apposito modulo"*;
- il ricorrente *"non risulta aver mai formalizzato alcun reclamo o contestazione relativamente ai rapporti intercorsi con la banca, in merito ai quali possa apparire legittimato"*, in violazione delle *"Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari"* che indicano il preventivo reclamo quale condizione di ammissibilità della domanda.

Con riferimento al merito della questione, invece, sosteneva di aver correttamente sottoposto al vincolo del pignoramento l'intero conto corrente in esecuzione del provvedimento impartito dal Giudice, non avendo *"né titolo né modo per sindacarne i contenuti, tale onere spettando semmai a chi vi abbia interesse e che dovrebbe provvedervi nell'opportuna sede processuale"*. Rilevava, infine, come il vincolo di solidarietà posto dall'art. 1854 cod. civ. per i rapporti di conto corrente *"consentirebbe a ciascuno degli intestatari di pretendere legittimamente l'intero saldo a prescindere dalla effettiva consistenza delle rispettive quote di proprietà"* ed imporrebbe *"in fattispecie analoghe a quella in esame, di sottoporre a pignoramento l'intero saldo del conto"*.

Secondo la Banca, infatti, la presunzione citata *"avrebbe rilevanza meramente interna, nei rapporti tra le parti ma non certamente verso i terzi, ivi compresa anche la banca"* e, per tale motivo, ha chiesto al Collegio, in subordine, di voler rigettare il ricorso in quanto manifestamente infondato e del tutto privo di riscontri probatori oggettivi.

## DIRITTO

L'oggetto della presente controversia investe la contestazione dell'operato della banca che, a seguito della notifica di un atto di pignoramento presso terzi, ha sottoposto al vincolo del pignoramento l'intero saldo del conto corrente cointestato al ricorrente ed alla propria moglie.

Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, il pignoramento sulle somme depositate in un conto corrente bancario cointestato al debitore e ad una persona estranea non può riguardare l'intero ammontare del denaro depositato, dovendosi presumere la contitolarità degli intestatari del conto.

In caso di deposito bancario, infatti, i rapporti interni tra i depositanti sono regolati dall'art. 1298, secondo comma, cod. civ., in forza del quale le parti di ciascuno si presumono eguali, se non risulta diversamente (Cass. civ., sez. I, 29 aprile 1999, n. 4327).

In altri termini, in assenza di una prova contraria, gli intestatari del conto corrente sono considerati creditori solidali della banca e le rispettive quote si presumono uguali.

Trattasi di una presunzione legale *juris tantum* che, dando luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, può essere superata (Cass. civ., sez. III, 24 febbraio 2010, n. 4496).

Tuttavia, nel caso di specie, attesa la pacifica cointestazione del conto al ricorrente, estraneo al rapporto obbligatorio con il creditore precedente, le somme di pertinenza della debitrice - e, come



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

tali suscettibili di espropriazione - dovevano ritenersi pari al 50% dell'importo presente sul conto corrente e dichiarato dal terzo.

Per tale motivo, ritiene il Collegio di dover accogliere la domanda di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente, danno che viene equitativamente quantificato nell'importo complessivo di euro 1.500,00.

### **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario risarcisca al ricorrente la somma di euro 1.500,00 equitativamente determinata.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO